

Legge regionale 27 giugno 1975 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 18/07/1975

Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti locali nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali >>.

Art. 1

(1)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Consorzi fra enti locali, Istituzioni ed altri enti pubblici contributi fino al cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l' esecuzione nonché per il completamento di opere pubbliche, di programmi o di lotti conclusivi delle medesime, di competenza degli enti stessi, nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica e assistenziale.

(2)

La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, d' intesa con gli Assessori competenti per materia, delibera il programma delle opere da realizzare, con priorità per le opere più urgenti che siano immediatamente eseguibili.

I piani di riparto di cui ai commi precedenti saranno comunicati alla competente Commissione del Consiglio regionale.

L' Assessore regionale ai lavori pubblici è altresì autorizzato, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, ad utilizzare parte dello stanziamento di cui al primo comma dell' articolo seguente, per il finanziamento e l' integrazione della spesa derivante dagli interventi conseguenti a calamità naturali.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 65/1975

2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, L. R. 38/1978

Art. 2

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata, nell' esercizio finanziario

1975, la spesa di lire 6 miliardi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI, è istituito il capitolo 5813 con la denominazione: << Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti locali nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali >> e con lo stanziamento di lire 6 miliardi cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 6 miliardi autorizzata dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 5813.